NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 50

Inquadramento nei livelli retributivi

Il personale militare di grado inferiore a colonnello. In servizio alla data del 1 gennaio 1978, e' inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 10 luglio 1978, nei livelli funzionali-retributivi, in applicazione del precedente art. 47, sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla data del 1 luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con legge 27 ottobre 1973, n. 628, somma di L. 300.000 annue di cui alla legge 14 aprile 1977, n. 112, e somma di L. 120.000 annue di cui alla legge 17 novembre 1978, n. 715. Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento e' attribuito questo ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, e' attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica, il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Ad inquadramento effettuato in base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50% di cui alla seguente tabella: Numero Anzianita di servizio militare scatti da 15 a 17 anni..... 2 da 18 a 19 anni..... 3 da 20 a 21 anni..... 4 da 22 a 23 anni..... 5 da 24 a 25 anni..... 6 da 26 a 27 anni..... 7 da 28 anni in poi..... 8

Gli scatti di cui alla presente tabella: si calcolano sulla classe di stipendio attribuita al primo inquadramento; si applicano in aggiunta a quelli spettanti per: anzianita' di permanenza nella classe di stipendio; promozione o nomina al grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo; vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale il servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Nel caso in cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono altresi' attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente art. 48,

restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque aumenti di anzianita' nel livello ai fini dell'ulteriore progressione economica. Ai militari immessi in servizio a partire dal 1 luglio 1978 e in ogni modo attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio militare comunque prestato.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	VI — Personale militare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-50-inquadramento-nei-livelli-retributivi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it